Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 25 settembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 25 SETTEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali: 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi Statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi Statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi Statali », effettuate il 15 settembre 1975.

(8049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. **478.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 112 - il primo comma relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta è stabilito in dieci (10) per ogni anno di corso.

Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oculistica.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 157. — La scuola di specializzazione in oculistica, che conferisce il diploma di specialista in oculistica, ha sede presso la clinica oculistica dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica oculistica.

Art. 158. — Alla scuola che ha la durata di quattro anni sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni di corso è di 24 (ventiquattro).

Art. 159. — L'ammissione è per titoli e per esami.

Art. 160. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Anatomia patologica oculare;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare, ortottica e pleottica;

3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio;

4) Tecnica operatoria I.

4° *Anno*:

1) Neurooftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali - Infortunistica e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria II.

5) Tesi di specializzazione.

Art. 161. — Il corso sarà integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialità (patologia oculare infantile, dermosifilopatica ed occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.). Gli esami di profitto su ciascuna materia di insegnamento si danno alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sul malato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1974 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che il dott. Nicola Resta, nominato membro del consiglio di amministrazione predetto in qualità di rappresentante degli industriali su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana, è deceduto e che in sua sostituzione la organizzazione sindacale medesima ha designato il prof. Augusto Bargoni;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Augusto Bargoni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dott. Nicola Resta, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1975

LEONE

TOROS — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1975
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 275

(7909)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi, per l'anno 1975, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 30 maggio 1970, n. 379, la quale, all'art. 3, prevede che per i finanziamenti concessi ai sensi della suddetta legge 9 gennaio 1962, n. 1, il tasso agevolato da porre a carico delle imprese finanziate sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti i precedenti decreti interministeriali, con i quali sono stati determinati i tassi agevolati di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata, per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1975, del tasso agevolato predetto da applicarsi ai finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni

di finanziamento da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato, per l'anno 1975, nella misura del 7,25% (sette e venticinque per cento), in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 52

(7868)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Determinazione del tasso massimo d'interesse da applicarsi, per l'anno 1975, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengono fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti interministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1974, ai finanziamenti previsti dalla legge sopra indicata;

Visto, in particolare, il decreto interministeriale numero 625034/73-P.G./6 del 18 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974, registro numero 30 Tesoro, foglio n. 237 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 20 dicembre 1974), con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 13,50% per il periodo 18 settembre-31 dicembre 1974;

Vista la lettera dall'11 novembre 1974, con la quale la sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano ha chiesto che il tasso massimo da applicare ai finanziamenti di credito navale di cui alla sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni venga determinato nella misura del 13,90% annuo;

Visto il parere della Banca d'Italia (lettera n. 31146 del 26 febbraio 1975);

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'anno 1975, del tasso massimo predetto da applicarsi ai finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della citata legge, con la procedura di urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Il tasso massimo d'interesse da applicarsi ai finanziamenti da stipulare dalla sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, per l'anno 1975, nella misura del 13,50% (tredici e cinquanta per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 53

(7869)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1976.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1976 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 1.041.000.000
Spese previste . . . . » 1.041.000.000

Roma, addì 2 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

Numero dell'anno finanziario 1975	Numero dell'anno finanziario 1976	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1975	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1976
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — VENDITA DI BENI E SERVIZI			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — TRASFERIMENTI			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	135.000.000	(a) 2.000.000 (+)	137.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	»	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	10.000.000	»	10.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	2.000.000	(a) 1.000.000 (+)	3.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	1.500.000	»	1.500.000
			161.500.000	3.000.000 (+)	164.500.000
		Categoria III. — REDDITI			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	12.000.000	»	12.000.000
		Categoria IV. — POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	130.000.000	(a) 700.000.000 (+)	830.000.000
		Categoria V. — SOMME NON ATTRIBUIBILI			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	32.500.000	(b) 13.000.000 (—)	19.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			32.500.000	13.000.000 (—)	19.500.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	161.500.000	3.000.000 (+)	164.500.000
		Categoria III. — Redditi	12.000.000	»	12.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	130.000.000	700.000.000 (+)	830.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del titolo I	318.500.000	703.000.000 (+)	1.021.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	32.500.000	13.000.000 (—)	19.500.000
		Totale del titolo II	32.500.000	13.000.000 (—)	19.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	318.500.000	703.000.000 (+)	1.021.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.500.000	13.000.000 (—)	19.500.000
			351.000.000	690.000.000 (+)	1.041.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.
(b) Diminuzione proposta tenuto conto della disponibilità degli avanzi di esercizi precedenti.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1976

ARTICOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1975	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1976
Numero dell'anno finanziario 1975	Numero dell'anno finanziario 1976	DENOMINAZIONE			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		Categoria III. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		Categoria IV. — TRASFERIMENTI			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	220.000.000	(a) 10.000.000 (—)	210.000.000
		Categoria VI. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	130.000.000	(b) 700.000.000 (+)	830.000.000
			130. 00.000	700.000.000 (+)	830.500.000
		Categoria VIII. — SOMME NON ATTRIBUIBILI			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		Categoria IX. — COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	220.000.000	10.000.000 (—)	210.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	130.500.000	700.000.000 (+)	830.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del titolo I . . .	351.000.000	690.000.000 (+)	1.041.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	351.000.000	690.000.000 (+)	1.041.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento) . .	»	»	»
			351.000.000	690.000.000 (+)	1.041.000.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore spesa.
(b) Aumento previsto in relazione alla prevista maggiore spesa.

(7839)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1975.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe attualmente in vigore presentati dalla S.p.a. Lloyd italico vita, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd italico vita, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Lloyd italico vita, con sede in Genova:

tariffa 49 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale n. 7511 del 20 gennaio 1972);

tariffa 47 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale n. 7511 del 20 gennaio 1972).

Roma, addì 3 agosto 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7922)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1975.

Approvazione di una tariffa complementare e di tassi di premio non compresi in tariffe in vigore, presentati dalla S.p.a. « La Previdente », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Previdente » con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di una tariffa complementare, da abbinare a tariffe con adeguamento;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, complementare, da abbinare a tariffe con adeguamento e i tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « La Previdente » con sede in Milano:

tariffa XXX-R 3%, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, durata anni 15, a premio annuo, pagabile per una intera durata contrattuale, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

tariffa U-R relativa alla assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale n. 6513 del 14 aprile 1969);

tariffa II-R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale n. 6513 del 14 aprile 1969).

Roma, addì 3 agosto 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7920)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1975.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1973 agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3), e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, espresso nell'adunanza del 24 aprile 1975;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del

titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione o che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1972-73, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Campobasso.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, sempreché concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1972-73 e di quarantacinque giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i centottanta giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Ai fini del diritto al sussidio non costituiscono ostacolo brevi periodi di lavoro, non eccedenti singolarmente o complessivamente la durata di quindici giorni, eventualmente svolti dall'interessato dopo l'ultima occupazione alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 1 e prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(7872)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1975.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per l'anno 1974 agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2, primo comma, n. 3), e 36, primo e ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Sentito il parere della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, espresso nell'adunanza del 24 aprile 1975;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire, di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e della legge 21 luglio 1959, n. 533, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Taranto, compresa nelle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione determinate in conformità al secondo comma dell'art. 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione e che siano stati occupati, oltre che nella campagna 1973-74, almeno in una delle due campagne precedenti, alle dipendenze di imprese esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nella provincia di Taranto.

La concessione del sussidio di cui al comma precedente è regolata dalle disposizioni del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni, nonché da quelle degli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'art. 1 è corrisposto, sempreché concorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dal regolamento, per un periodo massimo di novanta giorni a coloro che sono stati occupati per l'intera durata della campagna 1973-74 e di quarantacinque giorni negli altri casi.

Inoltre, per coloro che abbiano già fruito di indennità o sussidio straordinario di disoccupazione nel periodo di un anno immediatamente precedente, la corresponsione di entrambe le prestazioni non potrà superare i centottanta giorni complessivi nel periodo medesimo.

La domanda di sussidio deve essere presentata, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, entro sessanta giorni da quello di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i periodi di carenza di cui agli articoli 73, 76 e 77 del medesimo decreto-legge.

Ai fini del diritto al sussidio non costituiscono ostacolo brevi periodi di lavoro, non eccedenti singolarmente o complessivamente la durata di quindici giorni, eventualmente svolti dall'interessato dopo l'ultima occupazione alle dipendenze delle imprese di cui all'art. 1 e prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 3.

Non hanno diritto al sussidio di cui all'art. 1 i lavoratori di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(7871)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1975.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale « Visumetazone antibiotico Italseber », della ditta I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio (Decreto di revoca n. 4489/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 11 febbraio 1960, 28 novembre 1964, 19 dicembre 1970 e 30 maggio 1975, con i quali venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge ai numeri 16678 e 16678/A a nome della ditta I.S.F. S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1, della specialità medicinale denominata « Visumetazone antibiotico Italseber » pomata e della relativa categoria collirio, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Milano, via C. del Fante, 19;

Vista la dichiarazione in data 11 febbraio 1975 con la quale la ditta interessata predetta ha rinunciato alla registrazione della sopraindicata specialità medicinale;

Considerato che è venuto a determinarsi il presupposto per la revoca della registrazione del prodotto;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, da parte della ditta I.S.F. S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1, la registrazione della specialità medicinale denominata « Visumetazone antibiotico Italseber » - tubo g 3 di pomata - e della relativa categoria collirio - flaconcino da ml 3 e da ml 5 di collirio liofilizzato + flaconcino da ml 3 e da ml 5 di solvente, registrate rispettivamente ai numeri 16678 e 16678/A con decreti in data 11 febbraio 1960, 28 novembre 1964, 19 dicembre 1970 e 30 maggio 1975 a nome della ditta predetta.

La specialità medicinale e la relativa categoria, delle quali è revocata la registrazione, devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7809)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(7917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 settembre 1975, Zuppelli Renzo, notaio residente nel comune di Civita Castellana, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Ugento, distretto notarile di Lecce.

(8027)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Antonio Vatalachis, nato ad Asmara (Ethiopia) il 25 febbraio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 6 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7965)

Il dott. Carlo Rizzotti, nato a Verona il 20 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione chimica, conseguito presso l'Università di Padova il 5 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7966)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 giugno 1975, concernente « Ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Frosinone », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, alla pag. 4925, seconda colonna, rigo 7°, in luogo di « *Di Castro* Cicero », leggasi « *Licastro* Cicero ».

(7932)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 38, è stato accolto il ricorso presentato il 23 gennaio 1973 dal sig. Pryszlak Gregorio, residente in Marino (Roma), frazione Ciampino, via Pietro Mascagni n. 14, avverso il provvedimento del prefetto di Roma 18 giugno 1971 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dal predetto contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata al medesimo l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Roma, località Spinaceto.

(7973)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 188, è stato accolto il ricorso presentato il 23 gennaio 1973 dal sig. Pryszlak Gregorio, con domicilio in Ciampino (Roma), via Pietro Mascagni n. 14, avverso il provvedimento del prefetto di Roma 6 giugno 1968 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dal suddetto sig. Pryszlak Gregorio contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata al medesimo la autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in località borgata Folgarella, Nuova Ciampino.

(7974)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 197, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, con sede legale in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Siracusa 8 ottobre 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Siracusa, zona viale Teracati.

(7975)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marcellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1975, il comune di Marcellina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.824.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3720/M)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1975, il comune di Arcinazzo Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.261.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3722/M)

Autorizzazione al comune di Tortoreto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1975, il comune di Tortoreto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3719/M)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1975, il comune di Citerna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3721/M)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Montallegro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3723/M)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Floresta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3724/M)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Santa Flavia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3725/M)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1975, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 22 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,90	684,90	685,10	684,90	685,65	684,85	684,85	684,90	684,90	684,90
Dollaro canadese	668,80	668,80	668 —	688,80	668,60	668,70	668,60	668,80	668,80	668,80
Franco svizzero	251,16	251,16	251,43	251,16	251,30	251,15	251,19	251,16	251,16	251,10
Corona danese	111,67	111,67	111,55	116,67	111,60	111,65	111,62	111,67	111,67	111,65
Corona norvegese	121,03	121,03	121,30	121,03	120,98	121 —	120,9950	121,03	121,03	121 —
Corona svedese	152,25	152,25	152 —	152,25	152,15	152,20	152,19	152,25	152,25	152,20
Fiorino olandese	252,50	252,50	252,40	252,50	252,58	252,40	252,41	252,50	252,50	252,45
Franco belga	17,16	17,16	17,18	17,16	17,17	17,15	17,16	17,16	17,16	17,15
Franco francese	150,86	150,86	150,80	150,86	150,88	150,85	150,84	150,86	150,86	150,85
Lira sterlina	1424,25	1424,25	1425 —	1424,25	1424,10	1424,20	1423,65	1424,25	1424,25	1424,25
Marco germanico	258,95	258,95	259,10	258,95	259,15	258,90	258,92	258,95	258,95	258,98
Scellino austriaco	36,67	36,67	36,66	36,67	36,69	36,65	36,66	36,67	36,67	36,65
Escudo portoghese	25,20	25,20	25,22	25,20	25,09	25,15	25,14	25,20	25,20	25,10
Peseta spagnola	11,51	11,51	11,49	11,51	11,49	11,50	11,50	11,51	11,51	11,50
Yen giapponese	2,2635	2,2635	2,27	2,2635	2,259	2,25	2,2615	2,2635	2,2635	2,26

Media dei titoli del 22 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,675
» 5 % (Ricostruzione)	97,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,800
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	91,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,200
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,675
» poliennali 7 % 1978	95,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	684,875
Dollaro canadese	668,70
Franco svizzero	251,175
Corona danese	111,645
Corona norvegese	121,012
Corona svedese	152,22
Fiorino olandese	252,455
Franco belga	17,16
Franco francese	150,85
Lira sterlina	1423,95
Marco germanico	258,935
Scellino austriaco	36,665
Escudo portoghese	25,17
Peseta spagnola	11,505
Yen giapponese	2,262

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° aprile 1979, al portatore

A norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, si rende noto che il 29 settembre 1975 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9 %, scadenza 1° aprile 1979, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, scadenza 1° aprile 1975, che di sottoscrizioni in contanti.

(8004)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola salentina di Luigi Mariano, in Corigliano d'Otranto, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 1° settembre 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola salentina di Luigi Mariano, in Corigliano d'Otranto (Lecce), in amministrazione straordinaria, l'avv. Vittorio De Carlo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7845)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Declassificazione tra le comunali di due strade in provincia di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 1036, sono declassificate da provinciali a comunali e come tali incluse nell'elenco delle strade comunali dei rispettivi comuni le strade appresso elencate della lunghezza complessiva di km 7 + 800 circa, quali risultano singolarmente individuate, nelle allegate corografie, che formano parte integrante del presente atto:

1) strada della « Valle del Samoggia » di km 1 + 100 in comune di Bazzano;

2) strada di « Casola Canina » di km 6 + 700 in comune di Imola.

Le estese chilometriche sopra riportate, riferite alle singole strade, hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario.

Le stesse strade cessano, di conseguenza, di essere classificate provinciali e vengono quindi cancellate dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Bologna.

(7779)

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 7 luglio 1975, n. 2360, è declassificato da provinciale e come tale depennato dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Forlì il tratto della strada provinciale n. 77 « Spinello » interessato da variante, in località Montriolo nel comune di S. Sofia, della lunghezza di ml 1934 circa; il tronco stradale medesimo con annesse pertinenze viene, per l'effetto, immesso nel patrimonio disponibile della provincia di Forlì, restando in facoltà dell'amministrazione di predisporne l'utilizzazione che riterrà più confacente alle sue caratteristiche.

(7780)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Seregno

Con deliberazione della giunta regionale 9 giugno 1975, numero 15851, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Seregno (Milano) adottato con deliberazioni consiliari 5 maggio 1973, n. 198, e 12 giugno 1973, n. 213.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 26 marzo 1974, n. 42.

(7770)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Como

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14422, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Como adottato con deliberazioni consiliari 17 gennaio 1972, n. 1, e 29 gennaio 1974, numero 12.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 29 gennaio 1974, n. 11, e 29 gennaio 1975, numero 19.

(7771)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cevo

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14434, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cevo (Brescia) adottato con deliberazione consiliare 16 febbraio 1974, n. 1.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 19 gennaio 1975, n. 3.

(7772)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castro

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14436, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castro (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 21 febbraio 1974, n. 19.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 12 settembre 1974, n. 69.

(7773)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Azzano San Paolo

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14457, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Azzano San Paolo (Bergamo) adottato con deliberazione consiliare 1° febbraio 1973, n. 48.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 11 luglio 1973, n. 81.

(7774)

Revisione generale del piano di zona del comune di Cassano d'Adda

Con deliberazione della giunta regionale 17 giugno 1975, n. 15936, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la revisione generale del vigente piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cassano d'Adda (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7762)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;
Sulla proposta del presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive amministrazioni non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera gia percorsa ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I vincitori del concorso dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti i giorni, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto i candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1975

Il Presidente: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 86

(8050)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *E* della tabella IX riguardante i dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che il consiglio di amministrazione nella adunanza del 18 aprile 1975 ha deliberato la disponibilità di un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

I titoli debbono essere posseduti al 18 aprile 1975.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici delle soprintendenze alle antichità e belle arti con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 18 aprile 1975 anni tre di effettivo servizio nella qualifica, ivi compreso il servizio da soprintendente di seconda classe.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire mediante plico raccomandato al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante, con data non posteriore al termine anzidetto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia stata assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, gli eventuali lavori originali concernenti compiti di istituto, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimessi i lavori dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore ».

I lavori anzidetti si considerano pervenuti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata che rechi il timbro dello ufficio postale accettante con data non posteriore al termine di cui al precedente art. 3.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e dei lavori.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e i titoli presentati nei modi indicati nei precedenti articoli oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 6 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e titoli che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio	fino a punti 60
b) incarichi e servizi speciali	» » 18
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto	» » 12
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni	» » 5
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale	» » 5

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore si procederà alla nomina di altro candidato secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 10 aprile 1975 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

I vincitori, che nel termine stabilito non assumono regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede loro assegnata decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1975
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 202

(7889)

Concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 626, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *E* della tabella IX riguardante i dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che il consiglio di amministrazione nella adunanza del 18 aprile 1975 ha deliberato la disponibilità di tre posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nel ruolo degli storici dell'arte delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

I titoli debbono essere posseduti al 18 aprile 1975.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici delle soprintendenze alle antichità e belle arti con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 18 aprile 1975 anni tre di effettivo servizio nella qualifica, ivi compreso il servizio da soprintendente di seconda classe.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire mediante plico raccomandato al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tale fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, gli eventuali lavori originali concernenti compiti di istituto, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimessi i lavori dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore ».

I lavori anzidetti si considerano pervenuti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata che rechi il timbro dello ufficio postale accettante con data non posteriore al termine di cui al precedente art. 3.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e dei lavori.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e i titoli presentati nei modi indicati nei precedenti articoli oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e titoli che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'escluso dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposto con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio	fino a punti 60
b) incarichi e servizi speciali	» » 18
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto . .	» » 12
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni	» » 5
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale	» » 5

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 18 aprile 1975 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

I vincitori del concorso, che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1975
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 203

(7891)

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *E* della tabella IX riguardante i dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Considerato che il posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti, resosi vacante alla data del 28 giugno 1974 per il collocamento a riposo dell'arch. Edoardo Mazzino, è stato conferito, secondo il turno di anzianità, al primo dirigente Secchi Albino nella adunanza del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1974;

Considerato che alla data del 29 giugno 1974, per il collocamento a riposo dell'arch. Raffaello Trinci si è reso disponibile un secondo posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti, e che tale posto, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, deve essere conferito mediante concorso, per titoli di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

I titoli debbono essere posseduti al 29 giugno 1974.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici delle soprintendenze alle antichità e belle arti con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 29 giugno 1974 anni tre di effettivo servizio nella qualifica, ivi compreso il servizio da soprintendente di seconda classe.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire mediante plico raccomandato al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante, con data non posteriore al termine anzidetto.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia stata assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo; sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sara allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bolla da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, gli eventuali lavori originali concernenti compiti di istituto, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimessi i lavori dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso, per titoli di servizio, a un posto di dirigente superiore ».

I lavori anzidetti si considerano pervenuti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata che rechi il timbro dello ufficio postale accettante con data non posteriore al termine di cui al precedente art. 3.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e dei lavori.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e i titoli presentati nei modi indicati nei precedenti articoli oltre il termine predetto non saranno valutati

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e titoli che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi all'ultimo quinquennio	fino a punti	60
b) incarichi e servizi speciali	» »	18
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto	» »	12
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni .	» »	5
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale	» »	5

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia o decadenza del vincitore si procederà alla nomina di altro candidato secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 29 giugno 1974 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede assegnata decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1975
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 201

(7890)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei ragionieri delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei ragionieri delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 (aula *B*) nei giorni 10 e 11 novembre 1975 con inizio alle ore 8.

Le prove si svolgeranno nel seguente ordine:

10 novembre 1975: elementi di diritto civile, amministrativo e costituzionale;

11 novembre 1975: elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

(7987)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1975 (parte prima e seconda) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1972, n. 11005, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126.

(8034)

REGIONE MOLISE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso numero 4114 in data 1° ottobre 1971 con cui viene indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1970;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria delle candidate in conformità della vigente normativa in materia per cui bisogna procedere all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee;

Ritenuta, altresì, la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;

Visto il proprio precedente decreto n. 90 in data 14 febbraio 1974 relativo all'ammissione delle candidate e considerato che l'ostetrica Policicchio Ada non si è presentata a sostenere le prove di esame del concorso di che trattasi, per cui è da considerare rinunciataria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2213 del 30 giugno 1975, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

a) E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Cuoghi Iva Carmen . . . . . punti 76,37 su 120
2. Dialuce Maria Teresa . . . . » 48,39 »

b) Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in parola per le condotte accanto a ciascuna di esse segnate:

1) Cuoghi Iva Carmen: Santa Croce di Magliano;
2) Dialuce Maria Teresa: Campodipietra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale degli atti della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'assessorato alla sanità, dei comuni interessati e del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Campobasso.

Campobasso, addì 11 luglio 1975

Il presidente: D'Uva

(7900)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri precedenti decreti n. 783 e 784 in data 25 ottobre 1974 concernenti, rispettivamente, l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1970;

Considerato che i vincitori del concorso di che è parola non hanno accettato le sedi loro assegnate per cui si è dovuto procedere al conferimento delle condotte con il sistema di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1250 dell'11 aprile 1975, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Velardo Rosa Maria: Campochiaro - San Polo Matese;
Bollella Pasquale: Ripalimosani;
Cennamo Michele: Castellino del Biferno;
Iannone Isidoro: Lupara.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Molise, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, all'albo dei comuni interessati ed a quello del comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Campobasso.

Campobasso, addì 7 maggio 1975

Il presidente: D'Uva

(7899)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 297 del 26 giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, vice prefetto ispettore della prefettura di Pavia;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Gallo prof. Vittorio, primario medico dell'ospedale di Mortara;
Massone prof. Angelo, primario chirurgo dell'ospedale di Broni;
Massara dott. Remo, medico condotto di Torrevecchia Pia.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'assessorato alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mortara.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 31 giugno 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: Rivolta

(7901)

OSPEDALE CIVILE «A.G.P.» DI TEANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 giugno 1974, n. 142-*b*)-*d*), sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente radiologo;
un posto di primario analista;
due posti di assistenti pediatra;
un posto di aiuto ostetrico capo di sezione autonoma;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Teano (Caserta), piazza Duomo, 1.

(8022)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DEI BATTUTI» DI SPILIMBERGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 agosto 1975, n. 150, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di medicina;
due posti di assistente della divisione di chirurgia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(7957)

OSPEDALE CIVILE «CONIUGI BERNARDINI» DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 giugno 1975, n. 310, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma) - Tel. 9557249.

(7959)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(7981)

OSPEDALE «D. CAMBERLINO» DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(7956)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia - Tel. 0481/30111.

(7955)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona, viale Concordia - Tel. 26555, int. 529.

(7958)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1975, n. **25.**

Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile e intervento della provincia per un programma di attività a favore della donna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 29 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia di Trento, riconoscendosi nelle risoluzioni dell'assemblea generale delle Nazioni Unite per il progresso e i diritti delle donne e nei princìpi di «pari dignità sociale e di eguaglianza» sanciti dalla nostra Costituzione repubblicana, in occasione dell'anno internazionale della donna, promuove la costituzione della consulta provinciale per la condizione femminile e favorisce un programma di iniziative ed attività tese a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza della donna ne impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale».

Art. 2.

La consulta provinciale per la condizione femminile è composta:

a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato;

b) da un rappresentante di ciascun gruppo politico presente nel consiglio provinciale che si riconosce nei princìpi della Costituzione e negli scopi della presente legge;

c) da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale trentina della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione trentina delle A.C.L.I., dell'Unione contadini, della Alleanza autonoma contadini e dell'U.C.I.;

e) da due rappresentanti per ciascuna associazione femminile trentina del C.I.F., dell'U.D.I. e della F.I.D.A.P.A.

Presiede la consulta il presidente della giunta o il suo delegato.

Essa ha sede presso la provincia e viene convocata su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ufficio di componente della consulta è gratuito.

La consulta può avvalersi, nella esplicazione della sua attività, del contributo delle associazioni culturali e professionali presenti nel territorio, nonchè di esperti nei singoli problemi.

Entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge i gruppi politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*), devono far pervenire le loro segnalazioni nominative al presidente della consulta.

Art. 3.

In armonia con i contenuti dell'art. 1 della presente legge, gli scopi e le finalità della consulta provinciale per la condizione femminile sono:

1) la promozione di una indagine complessiva sulla condizione della donna trentina dalla quale vengano in particolare evidenziati il grado di istruzione e le scelte conseguenti, nonchè il suo rapporto con i diversi settori della produzione e lo stato dei servizi sociali;

2) la individuazione e proposizione alla provincia di atti legislativi tesi alla realizzazione di strutture socio-sanitarie di base ai fini della informazione ed educazione conseguente dei cittadini e della tutela della salute della donna e dell'infanzia, alla costruzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, allo sviluppo della occupazione femminile e alla sua qualificazione professionale;

3) la convocazione, entro il 1975, di una conferenza provinciale sulla condizione e occupazione femminile nel territorio provinciale;

4) la realizzazione di ogni altra iniziativa tesa alla affermazione del progresso, dei diritti della dignità sociale ed eguaglianza della donna nella famiglia e nella società.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 10.000.000 annui per la durata di due anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.

I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 10.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

Art. 5.

La somma di cui all'art. 4 viene assegnata alla consulta che provvede alla sua utilizzazione secondo gli scopi dell'art. 3.

La consulta, ad avvenuta attuazione del suo programma, presenta alla giunta provinciale il consuntivo delle spese accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - cat. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . . . L. 10.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2920 - cat. III. — Fondo per l'assegnazione alla consulta provinciale per la condizione femminile di somme per l'attuazione di un programma di attività a favore della donna . . . . . L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bolletitno ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 luglio 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7706)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **74.**

Disciplina per le nomine di competenza della Regione, in enti od istituzioni diverse.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, l'elenco e la data delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Regione nell'anno successivo, in base a leggi, regolamenti e convenzioni, per incarichi di qualunque tipo presso enti ed istituti pubblici e privati, nonchè in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale.

L'elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi di cui al precedente comma;

b) le norme legislative e regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina o designazione;

d) i compensi previsti a qualsiasi titolo, nel corso di un anno, per ogni incarico da parte della Regione o degli enti, istituti ed organismi interessati, secondo quanto dichiarato da questi all'ufficio di presidenza.

Qualora, nel corso dell'anno successivo, occorresse procedere a nomine e designazioni che non sia stato possibile rendere pubbliche nel termine di cui al primo comma, l'ufficio di presidenza provvederà alla tempestiva pubblicazione nel Bollettino della Regione.

Analoga procedura verrà seguita qualora si rendesse necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 2.

Entro i sessanta giorni precedenti la data in cui si deve procedere alla nomina, i consiglieri regionali, i gruppi consiliari e la giunta regionale, possono presentare proposte di candidature al presidente del consiglio regionale.

Per ogni candidato il proponente o i proponenti, specificando quali siano i motivi che giustificano la scelta ed in specie le capacità professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, dovranno presentare una relazione contenente almeno i seguenti elementi:

1) dati anagrafici completi e residenza;

2) titoli di studio;

3) *curriculum* professionle, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente.

Art. 3.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale si riunisce nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle proposte e, esaminate le indicazioni emerse, sentiti i proponenti, constata la regolare presentazione delle candidature e ne informa i consiglieri regionali con una relazione.

Art. 4.

I candidati devono far pervenire all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro 24 ore dalla convocazione dello organo che dovrà procedere alla nomina, la propria accettazione e la dichiarazione di:

1) inesistenza di conflitti di interesse con gli incarichi per i quali è proposto;

2) di non aver subito sanzioni di natura penale, civile ed amministrativa per lo svolgimento di pubbliche funzioni e di non aver liti pendenti con gli enti od istituti per i quali è avanzata la candidatura;

3) di asseverazione, con eventuali correzioni, dei dati indicati nella relazione presentata ai sensi dell'art. 2, numeri 1), 2), 3), della presente legge.

La non veridicità dei dati dichiarati a norma del presente articolo e dell'art. 2 rende improcedibile la candidatura e comporta, nel caso in cui venga accettata successivamente alla deliberazione o all'assunzione dell'incarico, la revoca immediata dall'incarico stesso e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del provvedimento con le motivazioni per le quali è disposto.

Art. 5.

L'organo competente procede alla nomina, decorsi quindici giorni dall'invio della relazione ai consiglieri.

Art. 6.

Gli incarichi presso gli enti, istituti ed organismi di cui al primo comma del precedente art. 1 non sono cumulabili.

Art. 7.

Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, qualora ne vengano richieste, un resoconto dell'attività svolta.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni di competenza regionale, esclusi i casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed i casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale.

Art. 9.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 23 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 75.

Rifinanziamento per l'esercizio 1975 di provvedimenti legislativi regionali, relativi ad interventi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'assistenza e dei lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze a sostegno delle iniziative di difesa fitosanitaria delle coltivazioni, di cui alle leggi regionali 2 settembre 1972, n. 30 e 13 agosto 1973, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 120 milioni.

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalle leggi regionali 19 novembre 1973, n. 47 e 12 agosto 1974, n. 44, relative alla concessione di crediti di conduzione in agricoltura, è autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 3.700 milioni.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1975, n. 11, concernente provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità delle abitazioni rurali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 350 milioni.

Art. 4.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 18, concernente provvedimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 130 milioni.

Art. 5.

L'importo capitale complessivo massimo assistibile da fidejussione regionale per i mutui contratti da cooperative di produttori agricoli, coltivatori diretti singoli od associati e affittuari, di cui all'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, modificato dalla legge regionale 6 maggio 1974, n. 27, è elevato da lire 4.000 milioni a lire 8.000 milioni.

Al maggiore onere derivante dall'eventuale applicazione della garanzia fidejussoria, valutato in annue lire 150 milioni, si provvede con incremento per pari importo della dotazione del cap. 271107, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975. Analoga appostazione contabile verrà iscritta nei singoli bilanci regionali di competenza per gli anni successivi.

Art. 6.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dall'art. 8, terzo comma, lettera *a*), dall'art. 9, dall'art. 10, secondo comma, lettera *a*) e dall'art. 11 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, concernente interventi per l'assistenza alle persone anziane, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, ai fini della concessione dei contributi in annualità per la durata massima di venti anni, l'impegno di spesa al limite di lire 300 milioni.

Art. 7.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, concernente interventi per i soggiorni di vacanza dei minori, è autorizzato per l'anno finanziario 1975, ai fini della concessione dei contributi in annualità di cui al primo comma dell'art. 26 della legge regionale anzidetta lo impegno di spesa al limite di lire 100 milioni.

I mutui contratti dai comuni e dai consorzi dei comuni per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e di centri ricreativi diurni, qualora tali enti non siano in grado di fornire le garanzie richieste dagli istituti mutuanti, sono assistiti da fidejussione regionale fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo di lire 500 milioni, oltre interesse ed accessori.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare con istituti di credito le convenzioni intese ad assicurare alle migliori condizioni la concreta operatività della garanzia fidejussoria.

A copertura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al titolo II della citata legge regionale n. 56, la Regione corrisponde alle amministrazioni provinciali un compenso forfettario annuo di lire un milione, maggiorato per ogni struttura con o senza pernottamento soggetta alle procedure di autorizzazione e vigilanza, di una somma rispettivamente di L. 100.000 ovvero di L. 50.000.

Le somme di cui al comma precedente sono liquidate annualmente con deliberazione della giunta regionale.

Le spese di cui al precedente quarto comma fanno carico agli appositi stanziamenti che verranno annualmente iscritti nello stato di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza.

Per l'anno finanziario 1975 è autorizzata la spesa di lire 40 milioni.

Art. 8.

Per gli interventi relativi alle opere idrauliche previsti dall'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 400 milioni.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni degli articoli 1, 5, 6 e 7 della citata legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 9.

La Regione, per la costruzione, l'ampliamento od il completamento delle opere di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, escluse quelle ospedaliere, concede ai comuni e loro consorzi, contributi costanti per 35 anni, nella misura del 7 % della spesa ritenuta ammissibile.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzato per l'anno finanziario 1975, l'impegno di spesa al limite di lire 700 milioni.

Per quanto non in contrasto con il presente articolo si osservano le disposizioni della citata legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 e del titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

Sul limite di spesa come sopra autorizzato è accantonata una somma pari al 15 % dello stanziamento, da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da gare con offerte in aumento, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti, indispensabili al completamento delle opere.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, concernente « Provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate od associate, delle cooperative e delle società artigiane », è autorizzata, per l'anno finanziario 1975 la spesa complessiva di lire 3.250 milioni di cui:

lire 2.050 milioni per contributi in capitale previsti alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) dell'art. 2 della citata legge regionale;

lire 1.000 milioni per contributi in annualità sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2 della citata legge regionale;

lire 200 milioni per gli eventuali oneri conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 16 della citata legge regionale.

Alle spese necessarie per il funzionamento del comitato previsto dall'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, si fa fronte con quota dello stanziamento del cap. 112204 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Le annualità conseguenti al limite di impegno come sopra determinato e quelle correlative agli oneri eventuali derivanti dalla garanzia fidejussoria verranno iscritte nei bilanci regionali di competenza per la durata delle operazioni di credito assistite dai contributi di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17.

Art. 11.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, concernente « Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte e del consorzio regionale fra le cooperative stesse », è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.750 milioni, di cui lire 850 milioni per l'erogazione dei contributi in capitale previsti all'art. 1, lettera *a*) e lire 900 milioni per l'erogazione dei contributi biennali sugli interessi previsti all'art. 1, lettera *b*), della citata legge regionale, modificata dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 43.

Art. 12.

All'onere di lire 290 milioni di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 7, ultimo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1975.

All'onere di lire 6.650 milioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, primo comma; 8, 9, 10, primo comma, e 11 si provvede mediante riduzione della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1975.

All'onere di lire 4.050 milioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si provvede mediante riduzione della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 del bilancio regionale 1975.

Art. 13.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

al cap. 172202 « Contributi, concorsi, sussidi e premi per l'attuazione delle opere di difesa fitosanitaria delle coltivazioni » già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione di lire 120 milioni;

la dotazione del cap. 271105 è aumentata da lire 300 milioni a lire 4.000 milioni e la relativa denominazione è così integrata « Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, punto 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, terza quota del quinquennio 1973-77 e quota integrativa per l'anno 1975 »;

la dotazione del cap. 241300 è aumentata da lire 350 milioni a lire 700 milioni e la relativa denominazione è così modificata « Contributi in capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle abitazioni rurali »;

la dotazione del cap. 271500 « Contributi a produttori agricoli singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate » è aumentata da lire 130 milioni a lire 260 milioni;

la dotazione del cap. 271107 « Oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria concessa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni » è aumentata da lire 150 milioni a lire 300 milioni;

la dotazione del cap. 252200 « Contributi in annualità a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, enti comunali di assistenza e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonchè enti, istituzioni e fondazioni per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli edifici adibiti a case

albergo e case di soggiorno per anziani, per il riattamento degli edifici destinati a case di riposo per anziani e per l'acquisto ed il riattamento di alloggi per anziani, per la realizzazione di centri diurni di assistenza per anziani, seconda delle venti annualità del limite di impegno di lire 800 milioni» è aumentata da lire 800 milioni a lire 1.100 milioni e la relativa denominazione e così integrata «e prima delle venti annualità del limite di impegno di lire 300 milioni»;

al titolo II, sezione V, rubrica 2ª, è istituito il cap. 252113, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in annualità a comuni, consorzi di comuni ed enti assistenziali diversi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati a case di vacanza o adibiti a centri ricreativi diurni, prima delle venti annualità del limite di impegno di lire 100 milioni» e con la dotazione di lire 100 milioni;

al titolo I, sezione V, rubrica 3ª, è istituito per memoria il cap. 153202, categoria 7ª, con la denominazione «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da comuni e loro consorzi per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e centri ricreativi diurni, garanzia dell'intervento per l'anno 1975» (spese obbligatorie).

Il predetto cap. 153202 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, relativo a «Spese obbligatorie e d'ordine»;

al titolo I, sezione V, rubrica 3ª, è istituito il cap. 153503, categoria 3ª, con la denominazione «Rimborso alle amministrazioni provinciali degli oneri sostenuti per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, relativa agli interventi per i soggiorni di vacanza dei minori» e con la dotazione di lire 40 milioni;

al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, è istituito il cap. 265103, categoria 8ª, con la denominazione «Spese per opere idrauliche di quarta e quinta categoria e per quelle non classificate» e con la dotazione di lire 400 milioni;

al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, è istituito il cap. 265215, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in annualità a comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento delle opere pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9, prima delle trentacinque annualità del limite di impegno di lire 700 milioni» e con la dotazione di lire 700 milioni.

Analoga appostazione contabile verrà iscritta nei singoli bilanci regionali di competenza sino a tutto il 2009;

al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

273113, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale alle imprese artigiane consorziate ed associate, ai sensi dell'art. 2, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17» e con la dotazione di lire 2.050 milioni;

273114, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in annualità sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, prima delle annualità del limite di impegno di lire 1.000 milioni» e con la dotazione di lire 1.000 milioni;

273115, categoria 13ª, con la denominazione «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate, prima delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1975» e con la dotazione di lire 200 milioni;

273116, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale delle cooperative» e con la dotazione di lire 850 milioni;

273117, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi sugli interessi relativi a prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti dalla fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia, prima delle due annualità del limite di impegno di lire 900 milioni» e con la dotazione di lire 900 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 23 aprile 1975*).

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 76.

Provvedimenti per la promozione di forme associative fra operatori turistici.

(*Pubblicata nel 1° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 12 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e nell'ambito della programmazione del turismo regionale, promuove mediante la concessione di contributi lo sviluppo e l'organizzazione di forme associative fra piccoli e medi operatori turistici diretti a costituire centri per l'approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo necessari alla attività del settore.

Promuove altresì, mediante concessione di contributi, iniziative promozionali collettive in coerenza con le scelte regionali.

Art. 2.

I benefici di cui alla presente legge sono concessi a favore di cooperative ed altre forme associative tra piccoli e medi operatori turistici costituite da almeno cinque componenti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) istituzione e gestione di centri di approvvigionamento collettivo, anche in concorso con forme associative costituite fra piccoli e medi commercianti, o con strutture cooperative aventi analoga finalità;

b) realizzazione di opere ed attrezzature direttamente collegate all'attività turistica;

c) iniziative promozionali collettive;

d) acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili a contributo regionale concorrono gli oneri per:

a) acquisizione e realizzazione di impianti ed attrezzature fissi;

b) acquisto, impianto e gestione di beni mobili e attrezzature;

c) costituzione di scorte aziendali;

d) organizzazione di iniziative promozionali.

Art. 4.

Per gli interventi di cui alla presente legge sono concessi:

a) contributi costanti ventennali nella misura del 5% per gli interventi relativi agli impianti fissi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3;

b) contributi costanti decennali nella misura del 5% per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3;

c) contributi in capitale, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 3.

Art. 5.

Le eventuali operazioni di mutuo per il finanziamento degli interventi ed iniziative di cui al precedente art. 3 devono essere contratte con istituti di credito convenzionati con la Regione, qualora sia stata stipulata la convenzione di cui al successivo comma.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato conseguentemente a stipulare le occorrenti convenzioni con istituti di credito al fine di agevolare e disciplinare la concessione dei mutui stessi.

Art. 6.

In sede di predisposizione e approvazione dei piani di riparto di cui al successivo art. 10 può essere disposta per singole operazioni creditizie, su richiesta degli interessati, la concessione di idonea garanzia fidejussoria con i limiti e le modalità fissati dal consiglio regionale.

La giunta regionale, in conformità ai limiti e alle modalità di cui al comma precedente, è autorizzata a stipulare con idonei istituti autorizzati ad esercitare il credito, convenzioni intese ad assicurare l'esplicazione della garanzia fidejussoria.

Art. 7.

Le opere realizzate e i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge e di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 non possono essere alienati, salvo autorizzazione della giunta regionale, pena la decadenza delle agevolazioni concesse, prima che sia trascorso il previsto ammortamento del finanziamento, salvo che l'acquirente o cessionario abbia uguale titolo alla concessione dei benefici.

Art. 8.

Le domande per ottenere i contributi previsti dalla presente legge dirette al presidente della giunta regionale debbono essere presentate al sindaco del comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo dell'organismo associativo e, ove previsto da tale atto, copia dello statuto;

b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche delle iniziative di cui al precedente art. 3, nonchè sui tempi e modi di attuazione;

c) programma delle iniziative promozionali;

d) preventivo di spesa e piano di finanziamento.

Copia della domanda dovrà essere trasmessa per conoscenza anche alla giunta regionale.

Art. 9.

I comuni procedono all'istruttoria delle domande pervenute nel termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione, trasmettono gli atti al presidente della giunta regionale corredandoli del parere della giunta comunale.

Art. 10.

La giunta regionale, sulla base dei pareri e delle proposte pervenute dai comuni, sentita la competente commissione consiliare, fissa i criteri di priorità per l'accoglimento delle domande, approva il piano di riparto dei contributi e stabilisce termini e modalità per l'esecuzione delle opere e per l'attuazione delle iniziative.

Le deliberazioni della giunta regionale sono adottate al termine di ogni trimestre e gli impegni finanziari che ne conseguono sono assunti nei limiti di un quarto degli stanziamenti annui.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

I contributi in conto capitale sono erogati dietro esibizione dei documenti giustificativi della spesa e corredati dall'attestazione rilasciata dal comune circa l'avvenuta realizzazione delle opere e l'attuazione delle iniziative.

Art. 11.

La concessione del contributo è revocata con deliberazione della giunta regionale:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata in conformità al progetto o nei termini indicati nella deliberazione di approvazione;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione e nella documentazione giustificata della spesa;

c) qualora, prima che siano trascorsi i termini prescritti dall'art. 10, venga mutata la destinazione degli impianti.

In tal caso, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12.

Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 1975 sono autorizzati i limiti di impegno di lire 80 milioni e di lire 50 milioni, rispettivamente per i contributi ventennali e decennali e la spesa di lire 200 milioni per i contributi in capitale.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede, in quanto a lire 130 milioni mediante riduzione della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e, in quanto a lire 200 milioni, mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione alle migliori condizioni del mercato finanziario uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a lire 200 milioni con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi al tasso massimo del 12 % annuo per una durata non superiore ad anni venticinque.

Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa di atto del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 130 milioni annui, per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede con quota delle somme spettanti alla regione Lombardia per l'anno 1976 ai sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote di capitale per il rimborso dei mutui di cui al secondo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento dell'annualità di ammortamento del mutuo è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 13.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione dell'entrata*:

la dotazione del cap. 511100 « Prestiti a lungo termine per spesa di investimento » è incrementata di lire 200 milioni;

B) *Stato di previsione della spesa*:

al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

266115, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in annualità a cooperative ed altre forme associative fra operatori turistici per l'acquisto di aree e per l'acquisto e costruzione di immobili destinati alla costituzione di centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo, prima delle venti annualità del limite di impegno di lire 80 milioni » e con la dotazione di lire 80 milioni;

266116, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in annualità a cooperative ed altre forme associative fra operatori turistici per la costruzione e l'acquisto di impianti ed attrezzature fisse per i centri di approvvigionamento collettivo di beni strumentali e di consumo prima delle dieci annualità del limite di impegno di lire 50 milioni » e con la dotazione di lire 50 milioni;

266117, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi in capitale a cooperative ed altre forme associative tra operatori turistici per la costruzione e l'acquisto di impianti ed attrezzature fisse, nonchè per l'acquisto e la gestione di beni mobili ed attrezzature per centri di approvvigionamento collettivi di beni strumentali e di consumo » e con la dotazione di lire 200 milioni.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 23 *apile* 1975).

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 77.

Ulteriori provvidenze per l'esecuzione di opere di risanamento ambientale e di opere pubbliche di interesse degli enti locali, dipendenti dalla costruzione della superstrada in variante alla strada statale n. 36.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 12, sono estese all'amministrazione provinciale di Como.

Art. 2.

Gli oneri per le spese di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 12 sono assunti a proprio carico dalla Regione per l'ulteriore importo di lire 400 milioni.

Art. 3.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 400 milioni delle disponibilità residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975, al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, è istituito il cap. 265214, categoria VIII, con la denominazione « Spese per la progettazione di massima e dei singoli lotti esecutivi nonchè per i progetti di ripristino ambientale inerenti agli stessi lotti esecutivi, relativi alle opere necessarie o conseguenti alla costruzione della superstrada in variante alla strada statale n. 36 » e con la dotazione di lire 400 milioni.

Le spese come sopra autorizzate ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1975, potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 1976.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 78.

Istituzione del parco di interesse regionale Nord-Milano.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della formazione del piano dei parchi di interesse regionale previsto dall'art. 3 della legge regionale 58/73, la Regione istituisce il parco Nord-Milano.

Art. 2.

Il territorio del parco Nord-Milano è delimitato dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante ed interessa i comuni di Milano, Bresso, Cormano, Cinisello Balsamo, Sesto S. Giovanni.

Il consorzio, istituito con decreto prefettizio 5 gennaio 1970, protocollo n. 9291/G LL.PP. Trasp. e Traff., entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elaborerà con la procedura prevista dal titolo I della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, un piano territoriale comprensoriale relativo al territorio concernente il parco.

Il consiglio regionale approva tale proposta nei termini e secondo le procedure e gli effetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 « Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico ».

Art. 3.

Spetta al consorzio parco Nord:

1) elaborare il piano territoriale del parco;

2) realizzare e gestire il parco;

3) promuovere gli espropri delle aree che il piano destina ad uso pubblico;

4) provvedere eventualmente ad adeguare lo statuto alla presente legge.

Compete ai comuni adeguare gli strumenti urbanistici esistenti al piano territoriale del parco.

Art. 4.

Misure speciali di salvaguardia

Nel perimetro del parco quale risultante dalla planimetria in scala 1:25.000 di cui all'art. 2 e costituente parte integrante della presente legge, sarà consentita soltanto l'edificazione di strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli e con volumetrie non superiori a 0,03 mc/mq salvo più restrittive indicazioni contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

Relativamente alle aree suddette non sono consentiti interventi che possono causare alterazioni all'ambiente; eccezioni a tali divieti potranno essere consentite dal presidente della giunta regionale in base a domanda motivata e sentito il parere del consorzio.

E' consentita altresì l'edificazione di attrezzature pubbliche per l'istruzione già deliberate dall'amministrazione provinciale di Milano.

Sono in ogni caso consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

All'interno del perimetro individuato nella planimetria allegata, la costruzione di strade sia pubbliche che private, anche se prevista negli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio.

I sindaci sono responsabili ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate.

Per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico si applicano le misure di salvaguardia di cui al titolo V della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 « Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico ».

Art. 5.
Osservazioni

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, gli enti pubblici ed istituzionali interessati, le associazioni sindacali, potranno presentare alla giunta regionale osservazioni in merito alle delimitazioni territoriali ed alla normativa di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.

Su tali osservazioni deciderà il consiglio regionale, previa istruttoria della commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni.

Art. 6.
Norme transitorie

I comuni che abbiano piani esecutivi adottati dal consiglio comunale anteriormente alla data di approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale, debbono adeguare i medesimi piani alle prescrizioni della legge stessa.

Alle licenze edilizie rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se relative ad opere e costruzioni vietate dall'art. 4 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 1150/1942.

Art. 7.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. **79.**
Rifinanziamento della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41, di attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41, di attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia, è autorizzata, in aggiunta ai finanziamenti disposti con la citata legge n. 41 e con la legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2, l'ulteriore spesa di L. 1.483.200.000 al cui finanziamento si provvede con quota dei fondi assegnati alla regione Lombardia ai sensi dello art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 2.

Al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione dell'entrata*:

al titolo III, categoria I, rubrica 1ª, è istituito il cap. 311103, con la denominazione « Quota regionale del fondo per gli interventi urgenti per la zootecnia di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118 » e con la dotazione di L. 6.777.600.000;

B) *Stato di previsione della spesa*:

1) al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, è istituito il capitolo 271202, categoria 10ª, con la denominazione « Erogazione a favore di aziende agricole singole od associate di premi di natalità, di ingrasso e di rimonta per il bestiame bovino » e con la dotazione di L. 1.483.200.000;

2) la dotazione del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » è incrementata dall'importo di L. 5.294.400.000.

La spesa come sopra autorizzata e non impegnata nello esercizio di competenza potrà essere utilizzata negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **80.**
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1972, n. 23 e n. 24.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Rimborso spese di trasporto

A far tempo dal 1° gennaio 1975 l'ammontare del rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto da corrispondersi ai consiglieri regionali a norma dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 24, è determinato sulla base:

a) del costo chilometrico posto pari a un quarto del prezzo di un litro di benzina normale;

b) della percorrenza chilometrica media mensile pari a 12 volte il doppio della distanza tra l'abitazione e la sede del consiglio regionale, questa distanza arrotondata per eccesso, al multiplo di venti.

Art. 2.
Trattamento di missione

L'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, è così modificato:

« Il consigliere regionale inviato fuori Milano in missione per conto del consiglio o della giunta ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo le modalità che saranno deliberate entro il 30 settembre di ogni anno dallo ufficio di presidenza del consiglio o dalla giunta.

Il consigliere regionale in missione ha inoltre diritto a una indennità di trasferta in misura da stabilirsi con la stessa deliberazione di cui al comma che precede, con riferimento alle ipotesi di missioni effettuate nel territorio della regione Lombardia, nel rimanente territorio nazionale oppure allo estero ».

Art. 3.

Spese eccezionali sostenute dalle commissioni consiliari

Ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto della regione Lombardia, l'ufficio di presidenza del consiglio determina, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per il rimborso delle spese di carattere eccezionale sostenute dalle commissioni consiliari per il proprio funzionamento; le spese dovranno essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 4.

Per l'esercizio 1975 le delibere dell'ufficio di presidenza di cui ai precedenti articoli 2 e 3 verranno adottate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e potranno avere decorrenza dal 1° ottobre 1974.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per l'esercizio in corso la spesa derivante dalla presente legge troverà capienza:

a) quanto agli articoli 1 e 2, nel cap. 111100 iscritto nel titolo I, sezione I, cat. « Organi statutari » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975;

b) quanto all'art. 3, nel cap. 111105 iscritto nel titolo I, sezione I, cat. 2ª dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Per gli esercizi successivi dette spese faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 23 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **81**.

Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Si intende per pista attrezzata, agli effetti della presente legge un'area innevata destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale con apposito provvedimento.

Il riconoscimento della pista è subordinato, oltre che alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 3 della presente legge, alle accertate condizioni di sicurezza in relazione alla morfologia del terreno e al prevedibile pericolo di valanghe o frane.

Art. 2.

Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:

Campo scuola:

area in lieve pendio, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto.

Pista facilissima (A):

percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente a spazzaneve, sia a monte che a valle.

Pista facile (B):

percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio a media velocità, sia a monte che a valle.

Pista di media difficoltà (C):

percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci sia a monte che a valle.

Pista difficile (D):

percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in condizioni normali di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio.

Le piste di cui al punto D dèvono avere caratteristiche corrispondenti a quelle previste per le piste agonistiche omologabili da parte della F.I.S.I.

Art. 3.

Le piste, oltre a rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dall'art. 1, debbono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la larghezza della pista non deve essere inferiore di norma a m 20 e deve presentare un franco verticale libero non inferiore a m 3,50 in condizioni di medio innevamento.

Possono essere ammesse misure inferiori per brevi tratti opportunamente segnalati, nei quali la pista non presenti alcun pericolo e possono essere richieste misure superiori o appositi ripari nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario;

b) gli eventuali mutamenti di pendenza dovranno essere adeguatamente raccordati;

c) il tracciato opportunamente scarificato non deve presentare ostacoli o sporgenze tali che, durante il periodo normale di innevamento della pista, possono affiorare e comunque costituire pericolo per gli sciatori;

d) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona;

e) ove necessario, sulla pista debbono essere posti dei punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti, nel caso gli impianti che servono la stessa area abbiano una portata media superiore alle 2500 persone-ora dovrà essere prevista l'istituzione di un posto di pronto soccorso;

f) la pista non deve presentare attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzabili da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

g) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confinanti.

Art. 4.

Le piste debbono essere dotate dell'apposita segnaletica che sarà determinata con regolamento di esecuzione della presente legge.

La segnaletica oltre a provvedere all'individuazione delle categorie delle piste, stabilite dall'art. 2, dovrà evidenziare le strettoie, le curve pericolose e tutte le altre caratteristiche di pericolosità che il tracciato della pista può presentare.

Con proprio provvedimento il presidente della comunità montana può disporre la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente.

E' vietato il transito sulle piste di mezzi a motore non autorizzati dal sindaco salvo quelli adibiti alla manutenzione delle piste stesse.

Art. 5.

E' costituita presso la giunta regionale una commissione tecnica quale organo consultivo per l'attuazione della presente legge.

La commissione presieduta dall'assessore regionale al turismo, è così composta:

tre funzionari esperti designati dalla giunta regionale;
un rappresentante della F.E.N.I.T.;
un rappresentante delle F.I.S.I.;
un rappresentante dei maestri di sci, designato dall'associazione di categoria più rappresentativa.

In relazione ai temi discussi dovranno fare altresì parte della commissione i rappresentanti delle comunità montane o dei comuni interessati. Potranno inoltre essere invitati gli operatori turistici interessati.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

L'apertura al pubblico di una pista attrezzata è condizionata al riconoscimento ufficiale, regolato dalla presente legge.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di una nuova pista o di una già esistente, deve essere indirizzata alla comunità montana e presentata al sindaco del comune competente per territorio.

La domanda deve essere corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti sul tracciato della pista.

Il progetto è costituito da:

1) riproduzione del tracciato su scala 1:5000 su carta topografica;

2) riproduzione del tracciato su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato;

3) descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuarsi.

Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

Le domande corredate della documentazione, saranno trasmesse alla comunità montana dal sindaco del comune interessato con il parere del consiglio comunale, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, dovrà allegare anche la dichiarazione con la quale i proprietari dei terreni stessi o chi ne ha titolo, autorizzano la realizzazione del tracciato.

In mancanza di tale autorizzazione può essere concessa la realizzazione della pista solo nel caso in cui il tracciato ricada in territorio con destinazione agricola ai sensi dello strumento urbanistico del comune interessato e previa la costituzione di servitù di passaggio stagionale disposta dal presidente della giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 5 su richiesta motivata dal presidente della comunità montana.

Per la costituzione della servitù valgono in quanto compatibili le disposizioni contenute e richiamate dall'art. 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, e nella legge 18 aprile 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

La servitù ha durata pari a quella della concessione dello impianto di risalita che serve la pista stessa.

Art. 7.

La comunità montana decide sulle richieste pervenute ai sensi dell'art. 6, dopo aver sentito il parere tecnico della commissione regionale di cui all'art. 5, la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti a ciò delegati di volta in volta si pronuncia:

a) sull'opportunità della costruzione della pista, tenuto conto della vocazione della località e del tipo di sviluppo previsto nel piano turistico regionale nell'area turistica interessata. A tal fine sarà tenuto conto anche degli impianti di risalita eventualmente esistenti;

b) sui requisiti tecnici sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista ai fini di accertare la sua rispondenza alle condizioni di legge;

c) sulle condizioni di sicurezza sotto l'aspetto idrogeologico;

d) sulla categoria (camposcuola, A, B, C e D) alla quale la pista sarà iscritta.

La commissione, nell'esprimere il suo parere, può suggerire eventuali obblighi da prescrivere per l'apprestamento e la manutenzione della pista.

Art. 8.

Il presidente della comunità montana, sentito il parere di cui all'articolo precedente, rilascia con proprio provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni, il benestare all'apprestamento della pista, fissando la categoria alla quale la pista deve essere iscritta.

Art. 9.

Terminati i lavori di apprestamento della pista l'interessato deve comunicare alla comunità montana il completamento dell'opera.

Art. 10.

La pista è riconosciuta ufficialmente con provvedimento del presidente della comunità montana e viene iscritta in un elenco ufficiale istituito e conservato presso la giunta regionale.

Nell'elenco vengono indicati i titolari del riconoscimento, le caratteristiche tecniche della pista e gli eventuali accordi concernenti la disponibilità dei terreni.

La Regione, a richiesta degli interessati o d'ufficio, può disporre periodiche revisioni delle piste e prescrivere, sentita la commissione di cui all'art. 5, la cancellazione dell'elenco delle piste che non abbiano conservato i requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 11.

Nel caso di interferenze tra impianti di risalita e piste di discesa tali da pregiudicare gli interessi turistici della località, decide il presidente della comunità montana, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 5.

Art. 12.

Ove la pista non presenti, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti dalla presente legge il titolare della stessa dovrà provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita che servono la pista, appositi avvisi che diano notizia dello stato di pericolosità della pista stessa.

Art. 13.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori degli impianti dovranno provvedere ad adeguare le piste attrezzate alla legislazione in essa prevista.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 24 aprile* 1975)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. 82.

Integrazione dell'intervento regionale a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1974, n. 40, concernente «Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica», è autorizzato per l'anno 1975 l'ulteriore impegno di spesa al limite di lire

210.899 000 al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Art. 2.

Il piano di riparto dei contributi di cui all'articolo precedente è allegato alla presente legge e ne costituisce parte integrante.

Per l'erogazione dei contributi e per la realizzazione delle opere ammesse si osservano le disposizioni di cui al titolo I della citata legge regionale 12 luglio 1974, n. 40.

Art. 3.

L'art. 11 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40, è integrato con il seguente comma:

« Qualora gli enti beneficiari provvedano con mezzi propri alla realizzazione dell'opera il contributo è erogato direttamente all'ente a partire dalla consegna dei lavori ».

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap 231201 è aumentata dell'importo di L. 210.899.000 e la relativa denominazione viene così modificata « Contributi in annualità agli enti locali e loro consorzi per l'acquisto e per la realizzazione di opere di costruzione, completamento ed ampliamento di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e all'istruzione secondaria superiore » - 2ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di lire 1.000 milioni e 1ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 1.210.899.000.

La spesa come sopra autorizzata per l'esercizio 1975 ed eventualmente non utilizzata nell'esercizio di competenza, potrà essere impegnata entro il 31 dicembre 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 28 aprile* 1975).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **83**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: « Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli ».

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è così modificato:

« La commissione provinciale per la tenuta dell'albo è composta:

1) da quindici membri designati dalle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori agricoli tra coloro che abbiano i requisiti per l'iscrizione all'albo e abbiano presentato la relativa domanda a norma del successivo art. 4;

2) da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza;

3) da un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

4) da un funzionario regionale designato dall'assessore alla agricoltura;

5) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;

6) dai rappresentanti, ove esistano, degli ordini provinciali dei dottori in agraria e dei periti agrari.

Ai membri di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del comma precedente spetta soltanto voto consultivo.

Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza tra i membri di cui al punto 1).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione dura in carica quattro anni ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è sostituito dal seguente:

« I componenti delle commissioni previste dagli articoli 3 e 6 della presente legge sono nominati dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente e su designazione degli enti, delle organizzazioni e degli uffici rappresentati ».

Art. 3.

Ai componenti delle commissioni previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è corrisposta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, l'indennità di L. 10.000 al presidente e di L. 5000 agli altri membri.

Agli stessi verrà altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio o il compenso chilometrico nella misura e secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 novembre 1974, n 63.

I servizi di segreteria delle commissioni saranno assicurati dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle singole province

Le spese di cui al presente articolo sono a carico della Regione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte:

a) per le spese ed i rimborsi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, con quota dello stanziamento previsto al cap. 112204 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese » iscritto al titolo I, sezione I, rubrica 3ª, categoria II dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975; per gli anni successivi dette spese faranno carico ad analogo capitolo di bilancio;

b) per le spese dei servizi di segreteria di cui all'art. 3, terzo comma, determinate nell'importo annuo di L. 40.000.000, è istituito, nello stato di previsione della spesa di bilancio 1975 e di quelli successivi al titolo I, sezione VII, rubrica II il cap. 172401, categoria III con la denominazione « Rimborso alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle spese di funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per la tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 » e con la dotazione di L. 40.000.000.

Al finanziamento del relativo onere si provvede mediante riduzione per L. 40.000.000 dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 28 aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **84.**

Modifica dell'art. 71 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 71 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 « Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale » e abrogato e sostituito dal seguente:

« Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il personale inquadrato a norma degli articoli 79 e seguenti, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, modificata dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 49, può essere trattenuto in servizio, a domanda, anche oltre il sessantacinquesimo anno di età per il periodo strettamente necessario a raggiungere i limiti per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 28 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **85.**

Lo stemma e il gonfalone della Regione.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stemma della Regione

La regione Lombardia assume come proprio stemma il simbolo costituito da una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario.

Art. 2.

Gonfalone della Regione

Il gonfalone della Regione, di colore verde e delle dimensioni di metri 3 x 2, riproduce il Carroccio e lo stemma regionale.

La cravatta e i nastri sono nei colori nazionali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 29 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **86.**

Adeguamento di termini e modalità in materia di contributi regionali per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 « Concessione di contributi ad enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici » è aggiunto il seguente:

« I contributi possono essere erogati ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi a deconto delle rate stesse dovute dagli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento. Le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette ».

Art. 2.

Il termine del 30 giugno 1975, stabilito al secondo comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 29 « Concessione di fidejussione regionale su mutui degli enti ospedalieri » è prorogato al 31 ottobre 1975.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *aprile* 1975).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **87.**

Rifinanziamento delle leggi regionali 2 gennaio 1973, n. 1, sui miglioramenti fondiari in agricoltura e 19 novembre 1973, n. 47, sulla concessione di crediti di conduzione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* 1° *supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è autorizzato l'impegno di spesa al limite di lire 1.315 milioni per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da cooperative e da aziende singole od associate per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

La durata dei mutui assistibile dal contributo regionale è fissata in anni 20, oltre al periodo di preammortamento di durata non superiore ad anni 2.

Art. 2.

Con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.580 milioni per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Lombardia, di contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 3.

Il termine per la presentazione agli ispettorati provinciali agrari o, per i territori montani, agli ispettorati ripartimentali delle foreste delle domande tendenti ad ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli, viene prorogato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni e non soddisfatte per l'esaurimento dei fondi stanziati con detti provvedimenti, saranno finanziate con precedenza sulle nuove domande rientranti nelle stesse priorità indicate dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1.

Art. 4.

Al finanziamento dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi assegnati alla regione Lombardia, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, concernente «Disposizioni urgenti per il credito dell'agricoltura», convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Al bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione dell'entrata*:

al titolo IV, categoria III, rubrica 1ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

431105, con la denominazione «Fondo assegnato dallo Stato ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125, per il finanziamento dei contributi sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario - 1ª annualità» e con la dotazione di lire 1.315 milioni;

431106, con la denominazione «Fondo assegnato dallo Stato ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125, per il finanziamento di contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione in agricoltura» e con la dotazione di lire 1.580 milioni.

B) *Stato di previsione della spesa*:

al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, sono istituiti i seguenti capitoli:

271121, categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità sugli interessi dei mutui contratti da cooperative e da aziende agricole, singole od associate, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - 1ª annualità del limite di impegno di lire 1.315 milioni» e con la dotazione di lire 1.315 milioni;

271122, categoria X, con la denominazione «Contributi sugli interessi dei prestiti di conduzione concessi dagli istituti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760» e con la dotazione di lire 1.580 milioni.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nello esercizio di competenza, potranno essere utilizzate negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 30 aprile 1975*).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **88.**

Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.

(*Pubblicata nel 1° supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 12 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri ai sensi della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, possono essere autorizzati dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, a svolgere attività di addestramento degli emofilici e dei loro assistenti, alle pratiche necessarie per l'effettuazione del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare d'urgenza.

Si intende per trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico la somministrazione terapeutica, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, di emoderivati liofilizzati registrati specifici, effettuata senza la presenza di personale medico o infermieristico, previa autorizzazione delle divisioni o sezioni che hanno organizzato il servizio stesso.

Art. 2.

I pazienti e i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione di emoderivati, applicando le tecniche e con le cautele apprese. Essi hanno l'obbligo anche di informare telefonicamente il personale medico addetto alla divisione o sezione di cui all'art. 1, nonchè di redigere apposita scheda dalla quale verranno desunti entro cinque giorni dal trattamento i dati da riportare nella cartella clinica.

Art. 3.

Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quanto altro necessario per lo svolgimento del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 30 aprile 1975*).

(7530)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752560)